

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria - Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria -
Decreto dirigenziale n. 129 del 1 giugno 2009 – Approvazione e pubblicazione Linee Guida Collegio Arbitrale ex art. 30 A.C.N. MMG.

Premesso:

che con Decreto Assessorile n. 537 del 09/10/2006 si è costituita la Commissione Regionale Paritetica denominata Collegio Arbitrale dei Medici della Medicina Generale, per le responsabilità convenzionali e violazioni da parte dei medici Convenzionati in esecuzione dell'art. 30 dell'A.C.N. approvato con Atto di Intesa Conferenza Stato-Regioni, repertorio n. 2272 del 23/03/2005;

Visto:

che in fase di prima applicazione sono emerse alcune criticità inerenti alla fase istruttoria dei casi ad oggi trattati;

Considerato.

che nella seduta del 15 aprile 2009 i componenti del Collegio Arbitrale hanno espresso parere favorevole in ordine all'adozione delle Linee Guida (Allegato A) per il corretto funzionamento del Collegio medesimo;

Il Dirigente del Settore alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Medicina di Base

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare e pubblicare le Linee Guida (Allegato A) che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di inviare per il seguito di competenza al Settore Assistenza Sanitaria il presente decreto con allegato;
- di trasmettere il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito Internet della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Dirigente del Settore
Dr. Antonio Gambacorta

Allegato A

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria
Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria

**Commissione Regionale Paritetica
Collegio Arbitrale dei Medici della Medicina Generale**

PARTE I
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Composizione – Durata

Con Decreto dell'Assessore alla Sanità n. 537 del 9.10.2006 è costituita la Commissione regionale paritetica, di seguito denominata Collegio Arbitrale dei Medici della Medicina Generale, per le responsabilità convenzionali e violazioni da parte dei Medici Convenzionati della Medicina Generale, in esecuzione dell' art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale approvato con Atto d'Intesa Conferenza Stato Regioni, repertorio n. 2272 del 23.03.2005., così composta:

- Avv. Sergio Longhi, designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Presidente;
- Dott. Vincenzo Luciani, rappresentante dell'Ordine dei Medici Napoli, Vice Presidente;
- Dott. Bruno Zamparelli rappresentante parte pubblica, Dirigente presso l'Assessorato alla Sanità, componente;
- Dr.ssa Tiziana Spinosa, rappresentante parte pubblica, Dirigente ARSAN componente;
- Dr.ssa Eleonora Amato rappresentante parte pubblica, Dirigente Assessorato alla Sanità, componente;
- Dott. Saverio Annunziata, rappresentante Federazione Medici componente;
- Dott. Federico Iannicelli, rappresentante FIMMG componente;
- Sig.ra Elena Amoroso, funzionario regionale Assessorato alla Sanità, segretario.

Il Collegio Arbitrale, nella composizione di cui sopra, dura in carica fino al rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale.

Art. 2
Funzioni del Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale è competente, a norma dell'art. 30 comma 2 dell'ACN vigente, per la valutazione delle violazioni delle norme di cui all'Accordo Nazionale e degli Accordi Regionali ed Aziendali commesse dai Medici convenzionati di Medicina Generale.

Art. 3
Convocazioni

Il Collegio Arbitrale si riunisce in via ordinaria con cadenza quindicinale, e può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta del Presidente, ovvero qualora ne facciano richiesta scritta almeno un quinto dei suoi componenti effettivi.

Le convocazioni sono diramate, a cura della Presidenza, a mezzo fax o e-mail, agli indirizzi dei componenti almeno sei giorni prima della seduta. Nel caso di autoconvocazione, riportata a verbale, la comunicazione sarà inviata ai soli componenti assenti.

Nelle convocazioni sono riportati in forma sintetica gli argomenti da trattare.

Al Collegio Arbitrale è data facoltà di richiedere ai competenti Uffici regionali le informazioni e la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività richieste.

Ai membri del Collegio Arbitrale è inoltre consentito di prendere visione di tutti gli atti afferenti ad ogni fase del procedimento disciplinare.

I membri del Collegio e il Segretario sono tenuti alla massima riservatezza ed all'obbligo di non divulgazione di notizie ed informazioni sui procedimenti disciplinari dei quali sono a conoscenza.

Art. 4

Regolarità delle sedute – Validità delle decisioni

Le riunioni del Collegio Arbitrale sono validamente costituite con la presenza di almeno metà più uno dei membri effettivi in carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Le determinazioni del Collegio vengono assunte a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'assenza ingiustificata da parte dei membri del Collegio a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la necessità di proporre una nuova designazione.

Delle decisioni del Collegio è redatto apposito verbale predisposto dal Segretario e siglato alla chiusura dei lavori; ogni membro può chiedere di far inserire a verbale una propria dichiarazione.

Art. 5

Comunicazioni

Presso il Settore Assistenza Sanitaria – Servizio 02 – Medicina di Base e Accreditata è istituita la Segreteria del Collegio Arbitrale.

La corrispondenza in arrivo e in partenza è protocollata presso il Settore Assistenza Sanitaria.

Tutte le comunicazioni tra Collegio Arbitrale e Aziende Sanitarie, Medici di Medicina Generale e loro procuratori sono conservate a cura del Segretario del Collegio.

PARTE II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 6

Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni

Competente a rilevare le infrazioni è il responsabile aziendale della struttura di riferimento.

Chi rileva l'infrazione deve:

contestare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;

procedere alla sua identificazione;

astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;

dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze delle infrazioni;

inoltrare relazione sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.

La relazione deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi obiettivi e utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione.

Art. 7

Modalità per l'irrogazione delle sanzioni

L'organo competente ad infliggere la sanzione deve:

tener conto di tutte le circostanze attenuanti, dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, dell'età e dell'anzianità di servizio;

sanzionare con maggiore rigore le violazioni commesse in servizio o che abbiano prodotto più gravi conseguenze per il servizio, quelle commesse in presenza o in concorso con altri o indicanti scarso senso morale e quelle recidive o abituali.

Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'articolo 8.

Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio.

La riduzione del trattamento economico, la sospensione del rapporto e la revoca del rapporto vengono inflitte a seguito del giudizio del Collegio Arbitrale di cui agli articoli 11 e seguenti.

Art. 8

Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato

A norma dell'art. 30 commi 5 e 6 dell'ACN vigente, L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza.

L'atto di contestazione deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere; copia dell'atto contenente le contestazioni deve essere consegnata al trasgressore e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli atti del procedimento.

L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione scritta dell'incaricato della consegna.

Con lo stesso atto formale l'incolpato deve essere avvertito che, entro il termine di venti giorni dalla notifica, egli potrà produrre le proprie controdeduzioni e chiedere di essere sentito. E' facoltà dell'incolpato rinunciare al termine, purché lo dichiari espressamente per iscritto.

Il Responsabile aziendale della struttura di riferimento del medico, valutate le controdeduzioni addotte dallo stesso, procede all'archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione. Il provvedimento è notificato all'interessato entro 30 giorni dalla sua assunzione.

Art. 9

Procedimento per l'irrogazione del richiamo verbale e del richiamo con diffida

Le violazioni di natura occasionale danno luogo all'applicazione delle sanzioni del richiamo verbale e del richiamo con diffida.

Il procedimento per irrogare le sanzioni del richiamo verbale e del richiamo con diffida deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

- contestazione scritta degli addebiti al trasgressore entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza;
- acquisizione delle giustificazioni scritte dall'interessato;
- valutazioni delle giustificazioni addotte e degli elementi raccolti;
- decisione;
- notifica della decisione al trasgressore;
- comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.

Art. 10

Istruttoria per l'irrogazione della riduzione del trattamento economico, della sospensione del rapporto e della revoca del rapporto

Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni:

a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo con diffida;

b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;

c) revoca del rapporto per infrazioni particolarmente gravi e/o finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali, compresa quella di cui all'art. 30, comma 2, e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione del rapporto.

Le violazioni di cui al precedente comma sono di competenza del Collegio Arbitrale previa istruttoria da parte dell'Azienda.

L'istruttoria per irrogare la riduzione del trattamento economico, la sospensione del rapporto e la revoca del rapporto deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:

- contestazione scritta degli addebiti al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza;
- acquisizione delle giustificazioni scritte dall'interessato;
- valutazioni delle giustificazioni addotte e degli elementi raccolti;
- richiesta al Collegio arbitrale di apertura di un procedimento a carico del medico quando le sanzioni comminabili siano quelle previste al comma 7 dell'art. 30 dell'ACN.

Art. 11

Procedimento dinanzi al Collegio Arbitrale

Il Presidente, ricevuta la notifica dell'Azienda, dispone che venga svolta preliminare attività istruttoria affidandone lo svolgimento ad un componente del Collegio che relaziona al collegio in occasione della prima convocazione. Contestualmente, convoca il collegio entro 10 giorni, per la discussione del caso. Il Collegio, a sua volta, esamina gli atti, convoca il medico a sua difesa avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti dell'inchiesta o di chiederne copia e di farsi assistere da un procuratore comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presenterà, né darà notizia di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.

La convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni dall'invio della contestazione scritta dell'addebito da parte della ASL.

Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione o non si presenti innanzi al Collegio, quest'ultimo dà corso comunque alla valutazione del caso.

Le parti possono richiedere al Collegio di essere sentite in merito al caso in oggetto, eventualmente producendo i documenti o le memorie ritenute più appropriate, anche attraverso l'assistenza di un procuratore.

Il Collegio può deliberare di udire le parti singolarmente o in contraddittorio al fine di pervenire ad un giudizio appropriato sul caso in esame, anche su richiesta di una delle parti.

Il presidente, o i membri del Collegio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicante chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Questi può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e può produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il Collegio ed allegati agli atti. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere. Udite le ulteriori ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente dichiara chiusa la trattazione orale e fa ritirare l'inquisito ed il difensore.

Il Collegio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessari ulteriori accertamenti.

Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente il Collegio delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalità :

il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, i componenti del Collegio danno il loro voto su ciascuna questione; qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il Collegio che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Deliberazione del Collegio Arbitrale

Il Collegio, valutate le controdeduzioni eventualmente addotte dal medico in sede di difesa procede all'archiviazione del caso o alla proposta di sanzione. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il Collegio ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.

Il provvedimento è notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

L'Azienda ricevuto il deliberato del Collegio arbitrale si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale.

Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.

L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato.

In caso di sospensione del rapporto ai sensi dell'art. 30 comma 7, lett. b), l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto e al sostituito secondo quanto previsto dal comma 2 dell'Allegato C.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi un anno per quelle di cui all'art. 30, comma 4 e due anni per quelle di cui all'art. 30 comma 7, dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro irrogazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del Codice Civile.

Art. 13

Presentazione dei ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi avverso le sanzioni irrogate a norma del presente regolamento devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione.

Si applicano, altresì, per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente Regolamento, le disposizioni di cui al Codice Civile.

Art. 14

Procedimenti disciplinari pendenti

I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti al nuovo organo disciplinare con le modalità di cui al presente Regolamento.